

PAOLO ORETO

LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

*La pratica amministrativa e contabile
nella condotta delle opere pubbliche*

■ Collana editoriale diretta da G. Armao e P. Oreto



i book dei lavori pubblici

**GRAFILL**

Paolo Oreto

LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ISBN 88-8207-172-3
EAN 9 788882 071721

1 book dei lavori pubblici, 1
Prima edizione: luglio 2005

Oreto, Paolo <1948>

La direzione e l'esecuzione dei lavori pubblici /
Paolo Oreto. – Palermo : Grafill, 2005

(1 book dei lavori pubblici ; 1)

ISBN 88-8207-172-3.

1. Lavori pubblici – Legislazione.

344.4506 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2005 presso:

Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

1. LE FIGURE PROFESSIONALI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI	
1.1. Premesse	p. 5
1.2. L'Ufficio di direzione dei lavori.....	" 6
1.3. Il direttore dei lavori	" 10
1.4. I direttori operativi	" 16
1.5. Gli ispettori di cantiere.....	" 16
1.6. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	" 17
2. LA REVISIONE DEI PREZZI, LA CAUZIONE, LA SICUREZZA ED IL SUBAPPALTO	
2.1. La revisione dei prezzi	" 19
2.2. La cauzione e la polizza assicurativa	" 20
2.3. La sicurezza nei cantieri.....	" 24
2.4. Il subappalto	" 33
3. LA CONSEGNA DEI LAVORI E GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI	
3.1. L'attestazione di cui all'articolo 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554	" 40
3.2. La consegna dei lavori	" 41
3.3. Differenze riscontrate all'atto della consegna.....	" 47
3.4. Consegne frazionate.....	" 48
3.5. Riserve dell'appaltatore alla consegna dei lavori	" 48
3.6. Oneri generali a carico dell'appaltatore.....	" 49
4. DOCUMENTI PER LA TENUTA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI LAVORI	
4.1. Premesse e norme generali	" 51
4.2. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	" 52
4.3. Il giornale dei lavori	" 59
4.4. Il libretto delle misure e delle provviste.....	" 60
4.5. Il registro di contabilità	" 63

4.6.	Il sommario del registro di contabilità	p.	66
4.7.	Lo stato d'avanzamento lavori	"	67
4.8.	Il certificato di pagamento dei lavori	"	70
4.9.	I verbali di sospensione e di ripresa	"	73
4.10.	La proroga e la novazione del termine di ultimazione	"	75
4.11.	Il verbale di concordamento nuovi prezzi	"	76
4.12.	Gli ordini di servizio	"	77
4.13.	Il certificato di ultimazione dei lavori	"	79
5.	LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE		
5.1.	Variazioni, aumento e diminuzione delle opere appaltate	"	81
5.2.	Le perizie di variante e suppletive	"	89
5.3.	Tipologie di perizie	"	91
5.4.	La relazione	"	106
5.5.	Lo schema atto di sottomissione	"	108
5.6.	La risoluzione del contratto	"	109
6.	LE CONTROVERSIE NEGLI APPALTI E LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI		
6.1.	Le riserve	"	111
6.2.	L'accordo bonario, il collegio arbitrale ed il ricorso al giudice ordinario	"	113
6.3.	I ritardi nell'esecuzione dei lavori	"	118
6.4.	Esecuzione d'ufficio	"	118
6.5.	Risoluzione dei contratti per reati accertati, grave inadempimento o grave irregolarità	"	119
7.	LA LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI		
7.1.	Il conto finale dei lavori	"	122
7.2.	La penale ed il premio di accelerazione	"	122
7.3.	La relazione del direttore dei lavori sul conto finale	"	124
7.4.	La relazione finale riservata	"	124
7.5.	Il certificato di regolare esecuzione	"	126
7.6.	Il certificato di esecuzione dei lavori	"	126

Le figure professionali nella direzione dei lavori

□ 1.1. Premesse

Le principali norme cui fare riferimento nell'esecuzione, nella contabilità e nel collaudo dei lavori dello Stato sono contenute nella Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel regolamento di attuazione della Legge n. 109/1994 emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel capitolato generale d'appalto adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145; occorre, per altro fare anche riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294 (regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).

Il Regolamento n. 554/1999 definisce puntualmente, tra l'altro, le figure professionali che intervengono nella fase esecutiva dei lavori, pur se in verità, occorre ricordare anche i Decreti Legislativi 19 settembre 1994, n. 626, 14 agosto 1996, n. 494 e 19 novembre 1999, n. 528 concernenti le disposizioni fondamentali in materia di sicurezza.

Dall'esame della legge, del regolamento di attuazione, del capitolato generale d'appalto e dei decreti legislativi in materia di sicurezza è possibile individuare le seguenti figure:

- il responsabile del procedimento;
- il responsabile dei lavori;

- il direttore dei lavori;
- i direttori operativi;
- gli ispettori di cantiere;
- il direttore di cantiere;
- l'appaltatore;
- il direttore tecnico dell'Impresa;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- il collaudatore,

i cui compiti e responsabilità saranno trattati, dettagliatamente nei seguenti paragrafi.

L'ufficio di direzione dei lavori

Vale però la pena precisare, in queste premesse, che le figure dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere costituiscono, unitamente a quella del direttore dei lavori, l'ufficio della direzione dei lavori; tale ufficio deve essere istituito dalle stazioni appaltanti prima della gara precisando che la nomina dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere non è obbligatoria ed è funzione della dimensione e della tipologia di intervento.

Tutte le altre nomine sono, invece, obbligatorie ed occorre ricordare che le figure del responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nascono con i citati decreti legislativi in materia di sicurezza. Per quanto concerne, poi, gli onorari che gli Enti appaltanti devono corrispondere ai professionisti incaricati, è stato emanato il Decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 sui "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche".

□ **1.2. L'Ufficio di direzione dei lavori**

L'articolo 123 del Regolamento n. 554/1999 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

L'istituzione dell'Ufficio deve avvenire prima della gara sia perché il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 71 del Regola-

mento n. 554/1999, deve acquisire una specifica attestazione del direttore dei lavori prima di avviare le procedure di scelta del contraente, sia per impedire una composizione dell'Ufficio che potrebbe essere influenzata dal soggetto aggiudicatario dell'appalto.

L'istituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori compete al responsabile del procedimento che accerta la sussistenza delle eventuali condizioni che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento n. 554/1999, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice; in relazione agli ordinamenti dell'Ente appaltante, l'istituzione formale dell'Ufficio dovrà avvenire con deliberazione dell'organo esecutivo o con determinazione dirigenziale.

Nell'articolo 17 della Legge n. 109/1994 sono elencati dettagliatamente i soggetti ai quali è possibile affidare le prestazioni relative alla direzione dei lavori e precisamente:

- Uffici tecnici della Stazione appaltante;
- Uffici consortili istituiti tra gli Enti, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Uffici o Organismi di altre amministrazioni;
- liberi professionisti singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei di liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria.

L'affidamento dell'incarico all'esterno potrà avvenire soltanto nei seguenti casi accertati e certificati dal responsabile del procedimento:

- carenza in organico di personale tecnico adeguato;
- difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto;
- lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale.

Definita la possibilità di affidare all'esterno l'incarico, vengono individuate, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 109/1994, le modalità per l'affidamento all'esterno dell'incarico, prevedendo le seguenti priorità:

- ad altre amministrazioni pubbliche, con formalizzazione attraverso intese o convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 142/1990;
- al progettista incaricato;
- ad altri soggetti (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti), scelti

*Istituzione
dell'Ufficio
di direzione
dei lavori*

*Affidamento
all'esterno*

con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

In casi particolari, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della Legge n. 109/1994 emanato con D.P.R. n. 554/1999, può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, escludendo la coincidenza di tali funzioni nei seguenti casi:

- opere e impianti di speciale complessità o particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico (articolo 2, comma 1, lettera *h*) del Regolamento n. 554/1999);
- progetti integrali di intervento (articolo 2, comma 1, lettera *i*) del Regolamento n. 554/1999);
- interventi di importo superiore ad € 500.000.

Composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori

L'Ufficio di direzione dei lavori è composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, in funzione della dimensione, della tipologia e della categoria dell'intervento, così come previsto all'articolo 123 del Regolamento n. 554/1999, da uno o più assistenti, con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

L'Ufficio della direzione dei lavori è preposto, nella sua configurazione complessiva, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, nel rispetto della vigente normativa e delle condizioni contrattuali.

STRUTTURA DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori deve avvenire antecedentemente all'esperimento della gara d'appalto (D.P.R. n. 554/1999, articolo 123).	
L'Ufficio di direzione dei lavori è costituito dal direttore dei lavori e dagli assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere (D.P.R. n. 554/1999, articolo 123).	
FIGURA	COMPITI
Direttore dei lavori (D.P.R. n. 554/1999, articolo 124)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto ed al contratto. 2. Coordinare e supervisionare l'attività dell'ufficio di direzione di lavori. 3. È in via esclusiva l'interlocutore dell'appaltatore per gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

FIGURA	COMPITI
Direttore dei lavori (D.P.R. n. 554/1999, articolo 124)	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ha specifica responsabilità dell'accettazione qualitativa e quantitativa di tutti i materiali utilizzati per le opere oggetto dell'appalto anche in riferimento alle loro caratteristiche meccaniche. 5. Verificare il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti. 6. Verificare la validità del programma di manutenzione, con le necessarie modifiche ed aggiornamenti a lavori ultimati.
Direttore operativo (D.P.R. n. 554/1999, articolo 125) uno o più soggetti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture. 2. Programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori. 3. Curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare eventuali difformità proponendo gli interventi correttivi. 4. Assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali e/o esecutivi. 5. Individuare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo le adeguate azioni correttive. 6. Assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo. 7. Esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 8. Collaborare alla tenuta dei libri contabili. 9. Controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere.
Ispettore di cantiere (D.P.R. n. 554/1999, articolo 126) un soggetto per ogni turno di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurare la propria presenza in cantiere durante tutto l'orario di lavoro. 2. Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali. 3. Verificare che i materiali, le apparecchiature e gli impianti di lavoro abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità. 4. Controllare le attività dei subappaltatori.

FIGURA	COMPITI
Ispettore di cantiere (D.P.R. n. 554/1999, articolo 126) un soggetto per ogni turno di lavoro	5. Controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali. 6. Assistere alle prove di laboratorio. 7. Assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti. 8. Predisporre gli atti contabili quando per gli stessi sia stato incaricato dal direttore dei lavori.

□ 1.3. Il direttore dei lavori

La direzione dei lavori, rappresentando la cerniera tra la progettazione e la realizzazione di un'opera, è di fondamentale importanza per assicurare una corretta esecuzione dei lavori progettati e salvo casi di natura eccezionale, sarà effettuata dallo stesso professionista che ha redatto il progetto; infatti l'articolo 17, comma 14 della Legge n. 109/1994 prescrive che l'incarico di direzione dei lavori, sia conferito, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni all'Ente appaltante, al professionista incaricato della progettazione dei lavori stipulando con lo stesso un disciplinare d'incarico.

Ufficio di direzione dei lavori

L'articolo 123 del Regolamento n. 554/1999 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Compiti del direttore dei lavori

Le norme cui fare riferimento per individuare i compiti del direttore dei lavori possono essere individuate nel T.U. della Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto allegato alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e nel D.P.R. n. 554/1999.

Il direttore dei lavori e la Legge n. 143/1949

L'articolo 19, comma 1, lettera g) del T.U. allegato alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 definisce puntualmente che la prestazione relativa alla direzione dei lavori viene effettuata con la "direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere, emanando le disposizioni e gli ordini

per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita" e, per altro, l'articolo 17 del citato T.U. precisa, al comma 1, che "Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo".

Il Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 all'articolo 124 individua i compiti del direttore dei lavori stesso che possono essere ricondotti ai seguenti:

***Il direttore
dei lavori
e il D.P.R.
n. 554/1999***

- curare che i lavori siano eseguiti in conformità al progetto ed al contratto d'appalto;
- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte;
- coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori;
- interloquire, in via esclusiva, con l'appaltatore il merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- accettare i materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- verificare, periodicamente, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

È opportuno, poi, aggiungere che l'articolo 127 del D.P.R. n. 554/1999 precisa che il direttore dei lavori deve svolgere anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dal D.Lgs. n. 494/1996 e che, quindi, lo stesso avrà i seguenti ulteriori compiti:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza dei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Il direttore dei lavori e il D.P.R. n. 380/2001

Per ultimo, interviene sui compiti del direttore dei lavori l'articolo 64, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"* che, nel fare riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica, precisa che *"Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera"*.

La figura professionale del direttore dei lavori nel campo delle opere pubbliche, assume connotazioni identiche qualsiasi sia il sistema di esecuzione dell'opera ed in generale i principali compiti affidati al direttore dei lavori possono essere distinti temporalmente a seconda che si tratti di compiti da eseguire prima, durante la consegna dei lavori o nel corso degli stessi.

Funzioni e compiti del direttore dei lavori prima della consegna

Il direttore dei lavori, ricevuta dal responsabile del procedimento l'autorizzazione alla consegna dei lavori, dovrà fissare, tempestivamente, la data per la consegna degli stessi, curando, prima del giorno fissato per la consegna:

- l'acquisizione del verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'Impresa appaltatrice attestante il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- la verifica della regolarità delle concessioni, delle autorizzazioni, dei nulla-osta della Soprintendenza (quando le opere devono essere eseguite in zone di particolare interesse archeologico, paesaggistico ed ambientale) ed in ogni caso di qualsiasi altro atto amministrativo previsto da leggi e/o regolamenti nazionali, regionali o locali;

- la verifica della disponibilità delle aree interessate dai lavori e della regolarità dei decreti di occupazione e dei verbali di immisione in possesso;
- la verifica dell'esistenza dei sondaggi geognostici e dei rilievi delle aree;
- lo studio del progetto e delle specifiche dimensionali, tecniche e tecnologiche dello stesso;
- la lettura del contratto d'appalto stipulato tra l'Ente appaltante e l'Impresa appaltatrice.

All'atto della consegna, compilando il prescritto verbale, il direttore dei lavori provvederà:

- alla consegna all'Impresa appaltatrice delle aree interessate dai lavori;
- all'illustrazione del progetto fornendo all'appaltatore tutte le spiegazioni chieste e dando ampi chiarimenti in relazione alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare;
- al controllo dei dati relativi ai soggetti con poteri di rappresentanza dell'appaltatore;
- alla verbalizzazione di eventuali dichiarazioni dell'appaltatore in riferimento ai nominativi di eventuali guardiani che lo stesso voglia assumere e di eventuali imprese alle quali intenda affidare lavori in subappalto o a cottimo nel rispetto della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

Durante il corso dei lavori il professionista incaricato della direzione dei lavori provvederà:

- alla verifica dell'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori;
- alla tenuta del libretto delle misure;
- alla tenuta del sommario del registro di contabilità;
- alla tenuta delle liste settimanali degli operai e delle provviste;
- alla tenuta del registro di contabilità;
- all'emissione degli stati d'avanzamento;
- alla verifica del regolare avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma;
- alla verifica della qualità dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali prescrizioni di capitolato e di legge;
- all'approvazione di calcoli ed esecutivi di strutture e di impianti tecnici a carico dell'appaltatore;

Funzioni e compiti del direttore dei lavori all'atto della consegna

Funzioni e compiti del direttore dei lavori durante l'esecuzione delle opere

- al prelevamento di campioni ed alle prove sui materiali previste da capitolato o da leggi o regolamenti;
- all'emanazione di ordini di servizio;
- alla verifica ed al controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- alla verifica del coordinamento dei diversi lavori delle ditte subappaltatrici;
- alla stesura dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
- al concordamento di eventuali nuovi prezzi;
- alla stesura delle perizie di variante e/o suppletive;
- alla compilazione dei verbali di constatazione danni di forza maggiore;
- all'allontanamento del personale imprudente e/o negligente;
- alla collaborazione con i collaudatori.

Funzioni e compiti del direttore dei lavori alla fine delle opere

Alla fine dei lavori il professionista incaricato della direzione dei lavori provvederà:

- all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- alla richiesta di pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";
- alla richiesta delle dichiarazioni liberatorie agli Enti assicurativi e previdenziali;
- alla comunicazione di ultimazione dei lavori alle Autorità competenti;
- alla compilazione del conto finale e della relazione relativa;
- alla trasmissione al responsabile del procedimento di tutta la documentazione tecnico-amministrativa.

Il direttore dei lavori è soggetto alle responsabilità di natura amministrativa e penale previste dalle leggi che regolano i lavori pubblici e dovrà rispettare:

- la legislazione professionale;
- la legislazione urbanistica;
- la legislazione speciale;
- la legislazione "antimafia",

ed avrà la responsabilità di tutti quegli atti amministrativi che sono stati precedentemente elencati.

Responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori opera esclusivamente nell'interesse del committente ed assume responsabilità di natura contrattuale sia civile che penale nascenti dal rapporto di prestatore d'opera e di natura extra-

contrattuale derivanti dalla possibilità di poter arrecare al committente od a terzi un danno “ingiusto”; ma, soltanto quando il professionista è responsabile di un danno causato da errore inescusabile (imperizia, mancata prudenza, mancata diligenza, disapplicazione di norme o regolamenti, disapplicazione di fondamentali regole professionali) può essere ritenuto responsabile.

Le responsabilità del direttore dei lavori possono essere individuate sia in campo penale che in campo civile ed amministrativo; rientrano nel campo penale le responsabilità inerenti:

- l’osservanza di leggi urbanistiche e speciali;
- la tutela della pubblica incolumità;
- l’applicazione delle norme antinfortunistiche nei cantieri,

mentre sono da ritenere inerenti il campo civile ed amministrativo le responsabilità concernenti:

- l’osservanza delle norme e delle clausole contrattuali;
- la rispondenza dell’opera al progetto oggetto dell’appalto;
- la tutela degli interessi del committente e della Pubblica Amministrazione;

È da precisare, altresì, che la responsabilità del direttore dei lavori assume una valenza maggiore quando lo stesso è anche progettista dell’opera ed infatti, eventuali errori e/o imperfezioni progettuali possono determinare ulteriori responsabilità dello stesso nel ruolo di progettista dell’opera.

Ma occorre precisare che un dipendente pubblico che espleta un incarico di direzione dei lavori ha, anche, responsabilità di natura amministrativa e la pubblica amministrazione potrebbe essere chiamata a risarcire i danni provocati a terzi; per altro sono di natura amministrativa eventuali conseguenze economiche scaturenti da irregolare ed intempestiva tenuta dei documenti contabili per le conseguenze economiche (pagamento di interessi, contenzioso, ecc.) che gravano sulla pubblica amministrazione.

In riferimento, poi, a quanto previsto nel codice civile sulla responsabilità e, quindi, sulla colpa, scaturisce il diritto da parte del committente al risarcimento del danno ed infatti *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”* (articolo 2043 del codice civile) precisando che *“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di spiccata difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”* (articolo 2236 del codice civile).

□ 1.4. I direttori operativi

Gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni di direttori operativi, eventualmente nominati dall'Ente appaltante nell'ufficio della direzione dei lavori, così come disposto dall'articolo 125 del Regolamento n. 554/1999, collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Funzioni e compiti dei direttori operativi

Il direttore dei lavori può affidare ai direttori operativi, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali e/o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle varie operazioni di collaudo;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili;
- controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere.

Dal punto di vista economico i direttori operativi sono retribuiti dalla direzione dei lavori che per la loro presenza deve aggiungere nel proprio onorario l'aliquota I4 prevista nella tabella B1 allegata al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 nella misura di 0,10 per ogni direttore operativo.

□ 1.5. Gli ispettori di cantiere

Gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni di ispettori di cantiere, eventualmente nominati dall'Ente appaltante nell'ufficio della

direzione dei lavori, così come disposto dall'articolo 126 del Regolamento n. 554/1999, collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. L'ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Funzioni e compiti degli ispettori di cantiere

Il direttore dei lavori può affidare agli ispettori di cantiere, tra gli altri, i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono state costruiti;
- il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza a collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

Dal punto di vista economico per l'ispettore di cantiere non è previsto nulla nel Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 e, quindi, è presumibile che l'onorario dello stesso possa essere determinato, facendo riferimento all'articolo 17 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, con un compenso da valutarsi discrezionalmente.

□ 1.6. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, l'Ente appaltante o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in ognuno dei seguenti casi:

- nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari rilevabili nell'allegato II al D.Lgs. n. 494/1996;
- quando, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica Impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata ad una o più imprese.

Il responsabile dei lavori dovrà verificare, quindi, se la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è obbligatoria, ma visto che la presenza di subappaltatori e/o cottimisti è fisiologica, anche nel caso di cantieri in cui lavori non comportino rischi particolari e con entità inferiore a 200 uomini-giorno, la verifica diventa un fatto formale e la nomina deve essere comunque effettuata stipulando un regolare disciplinare d'incarico.

La revisione dei prezzi, la cauzione, la sicurezza ed il subappalto

□ 2.1. La revisione dei prezzi

Con l'emanazione della Legge n. 109/1994 viene attenuato l'istituto della revisione dei prezzi contrattuali che sino al 1994, con meccanismi e con percentuali variabili, aveva tenuto conto dell'articolo 1664 del codice civile. L'articolo 26 della Legge n. 109/1994, con il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 che aveva regolato l'istituto della revisione dei prezzi dal 1986 al 1994 e precisa che nei lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1 comma 550, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della Legge n. 109/1994, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di "circostanze eccezionali", subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le

variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione si applica ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Successivamente all'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto Grandi Infrastrutture, con la Circolare n. 6/2005 spiega il proprio punto di vista sulle norme per la revisione dei prezzi e tenta di individuare le "circostanze eccezionali" (una delle condizioni necessarie) da cui scaturiscono gli aumenti.

□ 2.2. La cauzione e la polizza assicurativa

*Cauzione
provvisoria*

La cauzione provvisoria prevista all'articolo 30, comma 1 della Legge n. 109/1994, pari al 2% dell'importo dei lavori e con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, può essere costituita:

- con versamento in contanti;
- con versamento in titoli di debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
- con fidejussione bancaria;
- con polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;
- con polizza assicurativa fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

*Svincolo dalla
cauzione
provvisoria*

La cauzione provvisoria copre anche l'eventuale inadempienza alla richiesta dell'Amministrazione di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-*quater* della Legge n. 109/1994, eventualmente